

25 MAG. 2026



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA
15 MAGGIO 2026
ORE 10.00

Con mail datata 11 Maggio 2026 è stata indetta assemblea straordinaria degli iscritti presso la sede (Via Bovolino, 1 C – Buttapietra – VR) in prima convocazione per giovedì 14 Maggio u.s. alle ore 23.20 ed in seconda convocazione per il 15 maggio alle ore 10.00.

Essendo andata deserta in prima convocazione l'assemblea si è riunita validamente il 15 maggio alle ore 10.00 con la presenza di 21 soci pari alla metà più uno dei soci paganti

Il Presidente comunica che, a seguito del D. Lgs 3 agosto 2018, n. 105 sono state introdotte disposizioni integrative e correttive al D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 recante il codice del Terzo settore, lo statuto era stato modificato ancora nel 2019 per l'iscrizione nel Registro del Terzo Settore. Considerato che l'adempimento non era obbligatorio non si è proceduto. Nel corrente anno si è resa invece necessaria l'iscrizione. E' stata presentata la domanda alla quale è seguita però una nota di integrazione con modifica dello statuto. Il Commercialista ha provveduto a correggere i rilievi fatti dall'ente competente. Viene data lettura della bozza dello statuto. Dopo discussione l'assemblea approva all'unanimità le modifiche e l'iscrizione al RUNTS.

Finiti gli argomenti all'ordine del giorno, viene chiusa l'assemblea.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Dr. Gastone Passarini

X IL SEGRETARIO

Dr. Fabrizio Cestaro

Registrato all'Agenzia delle Entrate - ufficio di Verona 1

Atti privati serie **B** - N. **538**

Liquidati € **328,00**

Adel (data del timbro o calendario) p. il Direttore

25 MAG. 2026

IL FUNZIONARIO
Maria Teresa Muraca

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Daniele Mariani



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

"GIOVANNI VINCENZI"



for name Ricci

ART. 1
(Denominazione e sede)

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, della normativa in materia del terzo settore nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, l'associazione di promozione sociale denominata: " GIOVANNI VINCENZI" presso l'Ordine Dei Medici Veterinari Della Provincia Di Verona attualmente in Via Bovolino, 1 c nel comune di Buttapietra – VR -. A seguito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) l'Associazione dovrà utilizzare obbligatoriamente l'acronimo "APS" nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico

ART. 2
(Finalità e attività)

1. L'associazione è apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare nei settori della tutela dell'ambiente, della promozione della cultura scientifica veterinaria, del rapporto uomo-animale e della valorizzazione delle attività zootecniche di montagna
2. L'associazione esercita in via principale una o più attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, ed in particolare:
 - lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
 - lett. e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente;
3. In particolare, ma non in via esclusiva, l'associazione svolge:
 - attività formative e scientifiche in ambito veterinario (anche ECM);
 - iniziative culturali e divulgative sul rapporto uomo-animale;
 - attività di promozione ambientale e rurale;
 - organizzazione di eventi, convegni e attività educative.
 - Istituzione di concorsi e borse di studio per neo-laureati in medicina veterinaria
 - Favorire la relazione tra enti, organizzazioni o soggetti, anche formativi, strutturati in forma pubblica o privata, stimolandone la partecipazione nell'ambito di iniziative ritenute idonee dal consiglio ed in linea con le finalità di cui sopra e con le linee generali programmatiche determinate dall'assemblea.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. Per l'attività di interesse generale prestata anche a non soci, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese sostenute e documentate. Può inoltre

forare per...

realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza coi sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs 117/17.

4. L'associazione può svolgere attività diverse ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.
5. L'associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati per lo svolgimento delle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 3 (Soci)

Sono ammessi all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione, entro 60 giorni, è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
3. Tutti i soci godono dei medesimi diritti e doveri, in particolare del diritto di voto e di partecipazione alla vita associativa. Non sono ammesse limitazioni ai diritti associativi in funzione della categoria di appartenenza.
4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 4 (Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
5. Al socio possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per le attività prestate.



ART. 5
(Recesso ed esclusione del socio)

1. La qualità di socio si perde per:
 - a) morte;
 - b) recesso. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
 - c) esclusione
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato, con possibilità di appello entro 30 gg all'assemblea.
E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

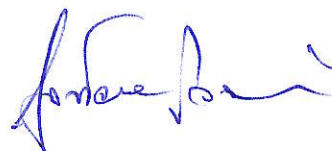
ART. 6
(Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - Assemblea dei soci;
 - Consiglio direttivo;
 - Presidente;
 - Collegio dei Revisori dei Conti .
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 7
(Assemblea)

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale

1. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
2. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
3. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
4. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun partecipante.



ART. 8
(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea deve:

- approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- eleggere il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.
- ogni altro adempimento previsto dalla legge.

ART. 9
(Validità Assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

2. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

3. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio. L'assemblea straordinaria è inoltre competente a deliberare in merito alle operazioni straordinarie dell'associazione, quali trasformazione, fusione e scissione, ai sensi della normativa vigente

ART. 10
(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale sottoscritto dal presidente e redatto da un componente dell'assemblea appositamente nominato.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11
(Consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo è composto da numero 7 membri eletti dall'assemblea tra i soci e dura in carica 3 anni ed è rieleggibile per 4 mandati. Al proprio interno elegge il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere.
2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.



3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo e disciplina l'ammissione ed esclusione dei soci.

ART. 12
(Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci ed il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 13
(Organi di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14
(Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
- a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti;
 - d) attività di raccolta fondi;
 - e) rimborsi da convenzioni;
 - f) proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola,



svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts
g) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del D.Lgs. 117/2017

2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti del terzo settore.

ART. 15

(Rendiconto economico-finanziario)



1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione, redatto ai sensi degli art. 13 e 87 del D.Lgs 117/2017, è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale ed essere depositato presso il RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno

Art. 16

(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Art. 17

(libri sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) l'elenco degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, del consiglio direttivo in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) registro dei volontari

ART. 18

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017

ART. 19

(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi in materia.

ART. 20

(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del terzo settore.

